



**Tavolo Tecnico in Materia di Salute e Sicurezza del Lavoro in Ambito Scolastico
istituito con Decreto n° 437/SPS del 28/02/2019**

**DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI IMPEGNATI NEI
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)
(ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)**

- 1) Applicazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro dello studente impegnato nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);
- 2) Tutela assicurativa;
- 3) Criteri di selezione delle strutture ospitanti;
- 4) Valutazione dei rischi e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- 5) Informazione e Formazione;
- 6) DPI;
- 7) Sorveglianza sanitaria;
- 8) Indicazioni metodologiche per la corretta compilazione del DVR della azienda ospitante lo studente in alternanza.

Allegato 1 Scheda di inquadramento

Allegato 2 FAQ degli Istituti scolastici FVG

1) Applicazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro dello studente impegnato nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), già noti come "alternanza scuola-lavoro", sono una metodologia didattica che si svolge per una parte in un'azienda ospitante sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; gli studenti che partecipano a tale esperienza formativa non contraggono con l'azienda ospitante alcun rapporto di lavoro, né possono essere assimilati ai "lavoratori minori" ai sensi della Legge 977/67, ma dal punto di vista della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono equiparati a lavoratori, in base alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 81/08. Sono pertanto destinatari di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08: specifica valutazione dei rischi (VDR) correlati all'attività svolta durante il periodo di attività in azienda, formazione-aggiornamento, fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sorveglianza sanitaria, qualora si riveli necessaria alla luce della VDR. Vista la giovane età degli studenti, inoltre, a tutela della salute va assicurato quanto previsto dalla L. 977/67 integrata dal D. Lgs. 345/99 per quanto riguarda le lavorazioni vietate.

2) Tutela assicurativa

Gli studenti che svolgono attività di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro o esperienze tecnico-scientifiche sono assicurati presso l'INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 30.06.1965 n. 1124. Sono inoltre assicurati gli studenti che svolgono attività di tirocinio curricolare (art. 2 DPR 156/99) e, per effetto della Legge 107 del 13.07.2015, gli studenti che svolgono attività nell'ambito dei progetti di Alternanza Scuola – Lavoro/PCTO.

Durante le attività in azienda, perciò, gli studenti sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. Resta escluso dalla tutela INAIL, il tragitto tra l'abitazione dello studente e la sede della scuola o della azienda ospitante, mentre sono assicurati unicamente gli infortuni in itinere (durante il tragitto) tra la sede della scuola e la sede dell'azienda ospitante e viceversa.

Alle esercitazioni pratiche sono assimilate: lezioni d'informatica, di lingua straniera svolte con ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi, nonché le attività di educazione fisica. Sono inoltre assimilati i viaggi d'istruzione o d'integrazione della preparazione di indirizzo programmati nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

In tutte le altre circostanze gli studenti non sono assicurati dall'Ente (circolare INAIL 23.04.2003 n. 28) e la tutela assicurativa INAIL, perciò, non copre eventuali infortuni.

Per gli studenti in PCTO la scuola statale non deve pagare un premio assicurativo specifico nominativo per ogni studente in quanto la gestione di eventuali sinistri è compresa nel sistema di "gestione per conto dello Stato", ma l'istituto scolastico deve comunicare all'INAIL l'avvio del progetto formativo con l'indicazione dei singoli studenti coinvolti.

Per le scuole non statali, invece, devono essere aperte per ogni studente le specifiche posizioni assicurative.

In caso di infortunio durante i PCTO, gli obblighi di denuncia o di comunicazione in caso di infortunio di durata superiore ad un giorno (escluso quello dell'evento) e fino a tre giorni sono in capo al dirigente scolastico, salvo diversi accordi in ambito convenzionale con l'azienda ospitante.

Conseguentemente, lo studente è tenuto a comunicare al Dirigente l'infortunio o la malattia professionale occorsi. Nel caso in cui lo studente dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza della comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge tramite gli appositi servizi telematici, segnatamente, due giorni nel caso di infortunio o cinque giorni nel caso di malattia professionale, decorrenti dalla data in cui ne ha avuto notizia.

3) Criteri di selezione delle strutture ospitanti

Per la selezione delle strutture ospitanti, siano esse aziende private, Enti pubblici e Associazioni, si dovrà tener conto delle situazioni in cui è stata già predisposta un'organizzazione atta a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Per individuare tali strutture è opportuno che la Scuola si doti di una "scheda di inquadramento" in cui vengono declinati gli elementi imprescindibili della gestione della materia "salute e sicurezza" da parte dell'azienda (vedi allegato n 1). In questo senso è necessaria la collaborazione tra tutte le **figure di garanzia dell'istituzione scolastica e dell'azienda**, che sono il Dirigente scolastico e l'Azienda (amministratore, titolare, etc.), i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della scuola e della struttura ospitante, tutor scolastico e tutor aziendale, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di entrambe le realtà, medici competenti.

In particolare i due tutor, che insieme individuano le attività che lo studente svolgerà nell'ambito del PCTO, con la consulenza tecnica dei RSPP dovranno:

- a) **Predisporre il percorso formativo personalizzato**; per la cui stesura collaboreranno all'individuazione delle attività richieste dal Progetto e a quelle compatibili con l'età, la formazione e la disponibilità di misure di prevenzione adeguate alla particolare circostanza.
- b) **Verificare il rispetto della tutela della salute e sicurezza dello studente in PCTO** in base a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 per i lavoratori: inserimento nell'organizzazione, fornitura dei DPI, formazione, addestramento, affiancamento da parte del tutor aziendale nell'operatività, etc.

Nella predisposizione del Progetto è necessaria quindi la programmazione e l'individuazione dei compiti assegnati alle due parti (Istituzione scolastica e struttura ospitante) che devono essere formalizzate in un'apposita convenzione.

Il DVR diventa parte integrante del percorso formativo personalizzato dello studente impegnato nel PCTO, che la struttura ospitante dovrà redigere.

4) Valutazione dei rischi e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'azienda ospitante uno studente impegnato in un PCTO deve essere aggiornato tenendo conto della presenza di questa particolare figura nell'ambiente di lavoro. Il DVR, in un apposito capitolo, dovrà necessariamente riportare:

- i compiti effettivamente assegnati agli studenti in PCTO,
- i rischi per la salute e sicurezza a cui potranno essere esposti gli studenti,
- le relative misure di protezione e prevenzione.

Un'azienda ospitante che si è avvalsa delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi dovrà comunque prevedere l'apposita integrazione. L'integrazione del documento dovrà essere consegnata dall'azienda ospitante all'Istituto scolastico e sarà parte integrante del Piano formativo. E' opportuno che nella convenzione sia formalizzato l'impegno della struttura ospitante a mantenere nel tempo le condizioni di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro dove opererà lo studente e a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento dovesse verificarsi in tale contesto.

IL DVR per la parte del PCTO dovrà essere redatto tenendo conto almeno di:

- 1) Mancanza di esperienza e consapevolezza, maturità psico-fisica incompleta, età e genere dello studente;
- 2) Organizzazione interna del lavoro dell'azienda ospitante (ad es. turni, pause, situazioni di "iper-afflusso" di ordinativi, manutenzioni programmate, etc.);
- 3) Interazione con l'ambiente di lavoro e le attrezzature presenti;
- 4) Quantificazione dei rischi per la salute e sicurezza legati ai punti precedenti;
- 5) Formazione, D.P.I. ed eventuale sorveglianza sanitaria necessari;
- 6) Individuazione dei tutor interni.

5) Formazione

Lo studente deve essere formato prima dell'avvio dell'attività in azienda e la formazione deve essere attestata da apposita documentazione. Nella convenzione tra Scuola e struttura ospitante andranno dettagliatamente indicati i compiti di entrambe le parti in merito agli aspetti formativi.

La scuola deve erogare allo studente la formazione generale (durata 4 ore) ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 81/08.

La struttura ospitante in genere deve erogare la formazione specifica (durata differenziata in base a rischio basso, medio, alto) sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, a meno che il pacchetto formativo non coincida perfettamente con quello già erogato dalla scuola negli Istituti dove, a causa delle specificità del Piano formativo, lo studente segue particolare percorsi tecnici che necessitano di formazione specifica. In tale caso dovrà essere comunque integrata dall'addestramento.

Qualora la Struttura ospitante debba provvedere alla formazione specifica dello studente, fornirà alla Scuola formale attestazione del suo svolgimento prima dell'inizio dell'attività.

6) Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

Qualora lo studente debba avere in dotazione D.P.I., la Struttura ospitante dovrà fornirli e assicurarsi che l'utilizzo sia preceduto da adeguata formazione. I D.P.I. dovranno essere conformi a quanto previsto nell'art. 76 del D.Lgs 81/08 ed essere adatti all'età e al sesso degli utilizzatori. Nel PCTO non devono essere previste attività che esponano gli studenti a rischi per la salute e sicurezza che rendano necessario l'utilizzo di dispositivi di III categoria, ad eccezione del rumore.

La copertura delle eventuali spese da parte della Scuola o della Struttura ospitante per la consegna e la formazione dei D.P.I. deve essere esplicitata nella convenzione e tali attività devono essere documentabili.

7) Sorveglianza sanitaria

Come riportato dalla "Guida Operativa del MIUR del 2015 "ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA", il PCTO non prefigura un obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti gli studenti coinvolti, ma essa deve essere programmata solo "qualora necessaria" in base alla valutazione dei rischi. Ciò presuppone un'accurata valutazione della sua necessità da parte della scuola congiuntamente al soggetto ospitante in quanto il livello di esposizione a eventuali fattori di rischio potrebbe essere significativamente ridotto considerando i tempi, le modalità e il livello di esposizione ai rischi, tenendo anche conto dei limitati tempi di permanenza in struttura, della modalità di articolazione del Percorso in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, dei compiti lavorativi in affiancamento e non di svolgimento diretto. Laddove la sorveglianza sanitaria fosse necessaria la visita medica andrà effettuata dal medico competente della azienda ospitante, che è a conoscenza della realtà aziendale e dei relativi rischi. Le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria dovranno essere definite nell'ambito della convenzione che regola il rapporto tra scuola e soggetto ospitante e la visita dovrà essere fatta prima dell'inizio del Percorso. Data la durata limitata del tempo che lo studente trascorrerà in azienda non sarà necessaria la visita medica periodica, salvo diverso parere del medico competente.

Qualora lo studente sia in possesso di un giudizio di idoneità redatto dal medico competente della Scuola (laddove previsto per la specifica tipologia di attività didattica), sarà compito del medico competente della struttura ospitante valutare se il giudizio sia stato stilato per la stessa tipologia di rischi ed eventualmente integrarlo.

8) Indicazioni metodologiche per la corretta compilazione del DVR della azienda ospitante lo studente in PCTO.

Le indicazioni sottoriportate sono una traccia per la corretta compilazione del DVR, di cui non costituiscono un'integrazione, ma la base di partenza per essa.

<p>Carta intestata della struttura ospitante</p> <p>Organigramma della salute e sicurezza in azienda ospitante e relative firme</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>Datore di Lavoro ...</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>RSPP ...</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>Medico competente ...</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>RLS ...</i></p> <p>VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLO STUDENTE IN PCTO</p>		
<p>Descrizione dell'attività di apprendimento in contesto lavorativo _____</p> <p>_____</p>		
<p>Sede dell'attività (descrizione dell'ambiente di lavoro) _____</p> <p>_____</p>		
<p>Attrezzature presenti e utilizzate e nominativo del tutor per l'addestramento _____</p> <p>_____</p>		
<p>Sostanze presenti _____</p> <p>_____</p>		
<p>Analisi di tutti i rischi presenti nei compiti affidati allo studente</p>	<p>Quantificazione del rischio</p>	<p>Misure di prevenzione</p>
...		

ALLEGATO 1 Fac-simile scheda di inquadramento

DATI DELLA STRUTTURA OSPITANTE	
Denominazione	
Indirizzo	
Datore di lavoro	
Nominativo RSPP	
Nominativo RLS	
Nominativo Medico competente	
Nominativo tutor	
Telefono	
Mail	
Settore di attività	
N. dipendenti	
DATI RIFERITI ALL' ATTIVITÀ DELLO STUDENTE IN PCTO	
Orario	Dalle ore _____ alle ore _____
Luogo di svolgimento (nome reparto o ufficio)	
Attività prevista per l'apprendimento: _____ _____ _____	
L'attività prevede, in affiancamento con persona esperta, l'utilizzo delle seguenti:	
Macchine	
Attrezzature	
Sostanze	
Altro	

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE E SICUREZZA	
Codice ATECO	
Classificazione del rischio (ATECO 2002 -2007 ASR 21.12.2011)	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
Sopralluogo da parte del tutor scolastico	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Qualifica del tutor della struttura ospitante nell'organigramma della sicurezza	
E' stata prevista una formazione specifica del tutor della struttura ospitante per il ruolo in oggetto? NB: l'incarico di tutor deve essere affidato ad un preposto o, comunque, ad un lavoratore appositamente formato ad affrontare gli obblighi e le responsabilità che il ruolo di tutor comporta.	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se sì, quale: _____ _____
Il DVR ha già preso in considerazione la parte specifica di valutazione del rischio dello studente in PCTO? (se la risposta è no, la convenzione deve prevedere che tale obbligo debba essere assolto quanto prima e comunque con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività)	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
In base alla valutazione specifica dell'attività in PCTO, lo studente è soggetto alla sorveglianza sanitaria?	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
Se sì la struttura è disponibile a far effettuare la visita al proprio medico competente? I costi saranno sostenuti dalla struttura ospitante?	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
Sono previsti DPI? Se sì, verranno forniti dalla struttura ospitante?	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
<p>Approvata da parte del tutor scolastico/RSPP/dirigente scolastico</p> <p>_____</p> <p>(firme)</p> <p>In data _____</p>	

ALLEGATO 2 FAQ degli Istituti scolastici FVG

Aggiornamento del 11/09/2019

- 1) Nel merito del DVR, come sopperire nel caso di aziende che, pur avendo il documento non hanno effettuato la specifica analisi dei rischi per i ragazzi in PCTO e quindi non hanno la sezione tirocinanti?**

Lo studente impegnato nel PCTO è assimilato in tutto e per tutto ad un lavoratore (D. Lgs. 81/2008, art. 2 comma 1 lett. a «lavoratore»: - definizione-. Al lavoratore così definito è equiparato: ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento ... e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro¹), pertanto tutti gli adempimenti relativi al DVR devono essere fatti dall'azienda che lo ospita, in relazione alla effettiva mansione/attività che lo studente va a svolgere nell'azienda stessa. Compito della scuola è verificare che tale adempimento sia stato effettuato. La valutazione dei rischi non può quindi essere effettuata dall'Istituto scolastico con un modello fac-simile, ma dev'essere fatta dall'Azienda ospitante, anche mediante le procedure standardizzate (ex art. 28 D.Lgs 81/08).

- 2) Nella valutazione del rischio associato all'Azienda, nel caso di alto rischio ma mansioni di tipo amministrativo come mi comporto?**

Per quanto riguarda la formazione, come nel caso dei lavoratori in generale, anche per gli studenti in PCTO valgono le indicazioni dell'Accordo Stato Regioni n. 153/CSR del 25.07.12 e precisate nell'Accordo Stato Regioni n. 128/CSR del 07/07/2016, per cui se la mansione è amministrativa la formazione sarà effettuata in base all'attività effettivamente svolta, e non alla classificazione del rischio aziendale, e pertanto in questo caso, sarà di tipo "basso rischio" (8 ore di formazione)

- 3) Qualora l'Azienda non fosse nella facoltà di garantire la formazione specifica può delegare la Scuola a farlo?**

Gli Istituti Scolastici possono somministrare la formazione specifica relativamente ai corsi e programmi scolastici svolti da essi per gli studenti negli specifici piani formativi, ma l'addestramento e la integrazione della formazione con puntuali riferimenti ai rischi presenti esclusivamente nelle aziende ospitanti devono essere svolti obbligatoriamente da queste ultime (in relazione alla specifica valutazione dei rischi effettivamente presenti nell'ambiente di lavoro).

Anche il MANUALE INAIL SICUREZZA SCUOLE "GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA"², edizione 2013, al capitolo 15 pag. 229 "Gestione degli stage e dell'alternanza scuola-lavoro", riporta tra i compiti dell'azienda ospitante "l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08").

4) Come si devono comportare la scuola e l'azienda nel caso in cui ci siano delle attrezzature e/o macchinari da utilizzare? Lo studente può essere addestrato all'uso o deve solo osservare?

Lo studente può utilizzare le attrezzature di lavoro se ha ricevuto la necessaria formazione e addestramento relativo alle suddette, altrimenti deve solamente osservare, essendo garantita, comunque, la sicurezza anche durante l'attività di osservazione. Si rammenta che è fondamentale, prima e durante l'utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose (che devono essere conformi alla normativa vigente), la presenza del tutor aziendale.

Sarà pertanto compito della azienda ospitante eseguire la valutazione dei rischi derivante dall'utilizzo delle macchine, dei rischi residui e dell'idoneità dei DPI che verranno forniti allo studente, oltre a predisporre adeguati percorsi di addestramento sotto la vigilanza del preposto o tutor Aziendale.

E' opportuno, al momento del sopralluogo da parte del tutor scolastico nell'azienda ospitante prima della stipula della convenzione, valutare specificamente con il tutor aziendale su quali attrezzature/macchine lo studente potrà lavorare.

5) Come funziona la sorveglianza sanitaria? Chi deve prendersi carico di farla? È sempre obbligatoria?

No, è obbligatoria solo se la mansione svolta dallo studente comporta significativi rischi per la salute e sicurezza, che devono essere specificamente valutati anche in considerazione del limitato numero di ore trascorso nell'azienda e della relativa bassa esposizione. In tale caso è opportuno sia effettuata dal Medico Competente dell'azienda ospitante che, avendo collaborato alla stesura del DVR aziendale, conosce dettagliatamente i rischi suddetti. Si rimanda alla nota della Direzione Centrale Salute di data 29/01/2018 per una trattazione esaustiva^{3,4}.

6) Come funziona nel caso di azienda con necessità di formazione HACCP?

Come previsto dall'Allegato II Capitolo XII del regolamento (CE) 852/2004, gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria in relazione al tipo di attività.

La Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2008 ha emanato le Linee Guida intitolate "Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti. Formazione dei responsabili dell'elaborazione, della gestione e della applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare"⁵ che individuano, in base alla categoria di rischio, due distinte categorie di addetti:

1. Addetti delle imprese registrate che operano una manipolazione a rischio limitato: ad es. venditori o trasportatori di alimenti confezionati non deperibili o bidelli o altro personale che assiste alla ristorazione scolastica, ecc. In tal caso il responsabile dell'impresa alimentare mette a disposizione degli addetti, illustrandoglielo, il documento "Norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti e bevande", gli addetti sottoscrivono la presa visione del documento.
2. Addetti di imprese registrate e/o riconosciute che operano una manipolazione a rischio: ad es. operatori delle attività produttive, venditori di alimenti deperibili confezionati, ristoratori ecc. In tal caso il

responsabile dell'azienda organizza la partecipazione degli addetti ad un corso a cadenza biennale in materia di igiene degli alimenti; sono fatti salvi gli obblighi formativi degli addetti di stabilimenti riconosciuti. Il corso ha durata di tre ore

Quindi, a seconda della manipolazione semplice o della partecipazione al processo produttivo, gli studenti dovranno o essere solamente informati dei contenuti del documento di cui sopra, o sottoposti preventivamente al corso di cui al punto 2.

7) Le associazioni sportive dilettantistiche, che non hanno dipendenti e in cui normalmente l'attività è basata sull'impegno dei volontari, hanno l'obbligo del DVR? in caso di risposta negativa, per ospitare i ragazzi in alternanza sono obbligate invece comunque ad averlo?

Mentre nelle associazioni dilettantistiche che hanno solo personale costituito da volontari, questi sono equiparati ai lavoratori autonomi, come chiarito anche nella risposta all'interpello 8/2014 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 12 D.Lgs 81/08, lo studente in PCTO diventa, di fatto, equiparato ad un dipendente della ASD, e quindi non può essere considerato un volontario. Quindi la ASD, si trasforma, con tutte le relative conseguenze, in un'azienda con "dipendenti", pertanto per essa ricorrono tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per le altre tipologie di aziende.

8) Se le attività previste dal progetto vengono svolte nel corso di soggiorni all'estero da parte dello studente, gli obblighi di tutela della salute e sicurezza di quest'ultimo su chi ricadono? Dal punto di vista della tutela della salute, esiste un particolare obbligo di vaccinazioni per chi va a lavorare all'estero? E nel caso di infortunio allo studente durante l'attività, l'INAIL risarcisce comunque il danno?

È assodato in sede giurisprudenziale*, che la tutela del lavoratore deve essere assicurata dal datore di lavoro anche all'estero, pertanto andranno valutati i rischi per la salute e sicurezza eventualmente presenti. È evidente che l'approccio alla valutazione dei rischi presenti in tali situazioni debba essere ragionevole, ma non per questo totalmente trascurato per la difficoltà di reperire documentazione, effettuare sopralluoghi, etc.; la dirigenza scolastica ha sempre degli obblighi di tutela dello studente, essendo stata formalizzata l'esperienza come PCTO, pertanto in sede di convenzione con un ente terzo va richiesto un prospetto dei rischi eventualmente presenti e delle misure di prevenzione adottate. Si evidenzia come in molti paesi non europei sia predominante proprio il rischio biologico su altri aspetti e che questo senz'altro deve essere valutato in relazione alle opportunità di garantire le eventuali vaccinazioni.

- In merito alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola – lavoro (PCTO) all'estero, la tutela è soggetta alle medesime condizioni riportate al punto 2) del documento.

Se l'esperienza si svolge nell'ambito dell'Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti al Spazio Economico Europeo (SEE) (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e in Svizzera, in deroga al principio generale di territorialità, tale fattispecie è soggetta al regime assicurativo del Paese in cui ha sede la scuola secondaria interessata, in analogia a quanto previsto per l'istituto del distacco. Pertanto trova conferma la copertura assicurativa INAIL a favore degli studenti, nella forma speciale della gestione per conto dello Stato, prevista dall'art. 127 del citato DPR n.1124/1965, se si tratta di studente di scuola secondaria statale o mediante il pagamento di premi speciali unitari se si tratta di scuole secondarie non statali.

Se il percorso si svolge in Paese extracomunitario convenzionato**, tenuto conto che generalmente la tutela dello studente non è prevista dalla normativa contenuta negli accordi o convenzioni, la soluzione del regime assicurativo applicabile deve essere individuata caso per caso, secondo l'analisi della fattispecie concreta.

In assenza di esplicita previsione in sede di convenzione o accordo di sicurezza sociale, resta fermo il diritto dello studente in alternanza scuola-lavoro a usufruire della medesima copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali prevista per il lavoratore dipendente, in analogia al regime assicurativo vigente per il personale distaccato.

La copertura assicurativa che verrà attuata, secondo i casi, nell'ambito della Gestione per conto (scuole secondarie statali) o mediante il pagamento dei premi speciali unitari previsti per gli studenti intenti nelle specifiche attività (scuole secondarie non statali).

Nel caso dei Paesi extracomunitari non convenzionati, la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, coerentemente con i principi sanciti dalla Costituzione, una volta riconosciuta a un soggetto a motivo dell'attività svolta, non può essere limitata al solo territorio italiano, ma deve essere mantenuta anche quando quello stesso soggetto svolge la medesima attività all'estero.

Ne discende che nella specie lo studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro all'estero ha diritto a beneficiare della tutela assicurativa Inail, in ottemperanza ai succitati principi costituzionali, secondo le medesime modalità previste dai regimi assicurativi operanti in Italia (sopra richiamate).

*Cass. Pen., 17 Ottobre 2014, n. 43480; Cass. pen., sez. IV, 5 Febbraio 2014, n. 2626.

**Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell'Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

9) **Se il PTCO prevede che l'attività venga svolta all'interno della stessa sede scolastica (ad esempio formazione in aula degli studenti più grandi da parte di esperto sull'accoglienza agli studenti di prima classe e relativa accoglienza ad inizio anno scolastico successivo) la Scuola deve chiedere un DVR al formatore?**

No, quanto disposto nel documento di indirizzo si applica quando lo studente svolge un'attività lavorativa/formativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato esterno alla scuola. Qualsiasi altra tipologia di attività (corsi in aula/visite di luoghi di lavoro) che la scuola definisca PCTO, quindi, non rientra nell'ambito degli specifici disposti del D. Lgs. 81/2008 e, pertanto, non deve seguire quanto illustrato nel documento di indirizzo.

1 <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf>

2 <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwis88yey5LgAhUKyqQKHVLzBnIQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.inail.it%2Fcs%2Finternet%2Fdocs%2Falleato-gestione-sistema-sicurezza-prevenzione-scuola.pdf&usg=AOvVaw1RddNj4q-nyfDyBxHTSLDc>

3 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0k7Wuz5LgAhXKwKQKHfoYAE8QFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fsiszanussi.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpage%2F2017%2FSorveglianza_sanitaria_studenti_in_ASL_RegioneFVG.pdf&usg=AOvVaw1XDMQv8sH1qxhMoelQto88

4 http://www.asuits.sanita.fvg.it/it/ materiale_informativo/alimentazione_per_operatori.html#par4